

Codice A1605A

D.D. 8 settembre 2015, n. 376

D.lgs. 152/2006 - parte II, l.r. 40/1998, d.g.r. n. 12- 8931 del 2008 - Fase di valutazione della procedura di VAS relativa al nuovo PRGC del Comune di Ciriè (TO). Espressione del parere motivato.

Il Comune di Ciriè ha predisposto il progetto di nuovo PRGC e lo ha adottato nella versione definitiva con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 04 aprile 2012; successivamente, ha provveduto all'invio della documentazione alla Regione, ai fini dell'approvazione del nuovo Piano da parte della Giunta regionale.

Il nuovo PRGC rientra nel campo di applicazione dell'articolo 6, comma 2, lettera a) del d.lgs. 152/2006 e pertanto è sottoposto alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), secondo le modalità operative previste dall'atto di indirizzo regionale in materia di VAS (d.g.r. n. 12- 8931 del 2008).

L'Autorità competente per la VAS, cui spetta il compito di esprimere il previsto parere motivato ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del d.lgs. 152/2006, secondo quanto previsto dalla citata DGR e dall'articolo 3 bis della l.r. 56/1977, è la Regione in quanto amministrazione preposta all'approvazione del Piano.

La Regione svolge le sue funzioni di Autorità competente per la VAS tramite l'Organo tecnico regionale, istituito ai sensi dell'art. 7 della l.r. 40/1998, secondo quanto disposto dall'atto di indirizzo regionale citato.

Il processo di VAS è iniziato in fase di elaborazione del progetto preliminare di Piano con la consultazione dell'Autorità competente per la VAS e dei soggetti competenti in materia ambientale sul documento tecnico preliminare, ai fini della specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale.

A seguito dell'adozione del Piano nella versione preliminare con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 10 febbraio 2010, gli elaborati tecnici sono stati inviati ai soggetti competenti in materia ambientale, ai fini dell'espressione del previsto parere di competenza e sono stati pubblicati ai fini della consultazione del pubblico e del pubblico interessato.

La documentazione adottata in via definitiva dal Comune con la citata DCC n. 11 del 04 aprile 2012, pervenuta in Regione in data 20 luglio 2012 per l'avvio delle procedure di valutazione ambientale e approvazione definitiva del Piano, è stata esaminata dalla struttura competente al fine di verificarne la completezza. In data 11 luglio 2013, il Comune ha provveduto ad inviare gli atti integrativi richiesti.

Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria tecnica finalizzata all'espressione del parere motivato di valutazione ambientale del Piano è stato attivato l'Organo tecnico regionale per la VAS, composto dalla Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio e dalla Direzione Agricoltura con il supporto tecnico di Arpa Piemonte – Dipartimento Provinciale di Torino, di concerto con il Settore regionale responsabile dell'istruttoria urbanistica per i piani comunali del territorio della Provincia di Torino.

La relazione istruttoria dell'Organo tecnico regionale, allegata al presente provvedimento quale parte integrante, è stata redatta sulla base dell'analisi della documentazione pervenuta e degli approfondimenti valutativi ritenuti necessari; essa comprende, inoltre, il parere dell'allora Settore Aree Naturali Protette, in merito all'incidenza delle previsioni di Piano rispetto alla Rete Natura 2000 oltre che alla compatibilità con il Piano d'Area del Parco Naturale La Mandria.

Visti i contenuti del Piano e le analisi e valutazioni ambientali a supporto dello stesso, tenuto conto del contesto ambientale e paesaggistico del territorio del Comune di Ciriè e considerati gli approfondimenti istruttori dell'Organo tecnico regionale ritenuti necessari, si ritiene che debbano essere risolte le criticità ambientali rilevate e migliorati i profili di sostenibilità ambientale del

Piano, tenendo conto delle considerazioni valutative, delle osservazioni e delle indicazioni contenute nella relazione tecnica allegata.

Conseguentemente, si ritiene necessario che nella fase di revisione del Piano, prevista dal comma 2 dell'articolo 15 del d.lgs. 152/2006, il Comune, in qualità di autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente per la VAS, provveda a predisporre modifiche e integrazioni del Piano finalizzate a prevenire, mitigare e compensare i potenziali effetti significativi che l'attuazione del Piano potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale e paesaggistico, tenendo conto degli esiti delle consultazioni e delle osservazioni e indicazioni prescrittive contenute nella relazione tecnica allegata.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti:

il decreto legislativo n. 152 del 2006,

la legge regionale n. 40 del 1998,

la deliberazione di Giunta regionale n. 12-8931 del 2008,

la legge regionale n. 23 del 2008,

gli strumenti di programmazione e pianificazione sovra-ordinati riferiti al territorio comunale oggetto di valutazione,

determina

– di esprimere, relativamente al nuovo PRGC del Comune di Ciriè (TO), in qualità di Autorità competente per la VAS, parere motivato contenente puntuali indicazioni, così come specificate nella Relazione istruttoria dell'Organo tecnico regionale, allegata al presente provvedimento quale parte integrante;

– di ritenere necessario che l'Autorità procedente, al fine di superare le criticità ambientali evidenziate dal processo di valutazione e di migliorare i profili di sostenibilità ambientale dello strumento urbanistico, provveda alla revisione del Piano prevista dall'art. 15, comma 2, del d.lgs. 152/2006, tenendo conto degli esiti delle consultazioni e delle osservazioni e indicazioni prescrittive contenute nella relazione tecnica allegata;

– di trasmettere al Comune di Ciriè e al Settore Copianificazione urbanistica area Nord-Ovest copia del presente provvedimento, per il seguito di competenza;

– di disporre che nei successivi atti di adozione e approvazione del Piano sia data menzione degli esiti del procedimento di VAS;

– di disporre che del presente provvedimento sia data comunicazione ai soggetti consultati e sia disposta la pubblicazione nella sezione dedicata del sito web della Regione Piemonte.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e ai sensi dell'art. 5 della l.r. 22/2010 e sul sito istituzionale dell'Ente alla sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 33/2013.

Il Dirigente
(ing. Aldo LEONARDI)

Allegato

Allegato

Comune di CIRIE' (TO) – Nuovo PRG
Procedura di Valutazione Ambientale Strategica
Fase di valutazione

Relazione istruttoria dell'Organo Tecnico Regionale per la VAS

1. PREMESSA

La presente relazione è l'esito del lavoro istruttorio svolto dall'Organo Tecnico Regionale (OTR) ai fini dell'espressione del parere motivato della Regione in merito alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica relativa al Nuovo PRG del Comune di Ciriè.

Il nuovo PRGC rientra nel campo di applicazione dell'articolo 6, comma 2, lettera a) del d.lgs. 152/2006 e pertanto è sottoposto alla procedura di valutazione ambientale strategica, secondo le modalità operative previste dall'atto di indirizzo regionale in materia di VAS (DGR n.12- 8931 del 2008).

L'Autorità competente per la VAS, cui spetta il compito di esprimere il previsto parere motivato ai sensi dell'articolo 15 c. 1 del d.lgs. 152/2006, secondo quanto previsto dalla citata DGR e dall'articolo 3 bis della l.r. 56/1977, è la Regione in quanto amministrazione preposta all'approvazione del Piano.

La Regione svolge le sue funzioni di autorità preposta alla VAS tramite l'OTR, istituito ai sensi dell'art. 7 della l.r. n. 40/1998, secondo quanto disposto dalla citata DGR 12-8931 del 9 giugno 2008.

Il processo di VAS è iniziato con la fase di specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale (RA), che si è espletata in due Conferenze di Servizi, svoltesi rispettivamente in data 24.07.2009 e 14.10.2009, finalizzate alla consultazione dei soggetti con competenza in materia ambientale in merito al Documento Tecnico Preliminare.

In tale fase sono pervenuti i contributi della Provincia di Torino – Servizio Valutazione Impatto ambientale, di Arpa Piemonte - Dipartimento provinciale di Torino, della Soprintendenza Archeologica. L'OTR ha inviato al Comune di Ciriè il proprio contributo di specificazione con nota prot. n. 46733/B08.05 in data 29.10.2009.

Il Comune di Ciriè ha adottato il Piano nella versione preliminare con DCC n. 8 del 10.02.2010 e, dopo la fase di pubblicazione, ha acquisito numerose osservazioni contenenti rilievi di carattere ambientale, tra le quali quelle dell'Ente di Gestione del Parco Regionale La Mandria e Riserve naturali Valli di Lanzo, del Comitato Spina No Grazie (Associazione liberi elettori), del Gruppo consigliere Laboratorio Ciriè, dell'Associazione Tutela e Ambiente (ATA).

Il Progetto preliminare ha ottenuto i pareri di competenza formulati dai soggetti competenti in materia ambientale (Provincia di Torino - Servizio Valutazione Impatto ambientale, Arpa Piemonte – Dipartimento Provinciale di Torino, Soprintendenza Archeologica, ASLTO4).

Il progetto di Piano nella versione definitiva è stato adottato con DCC n. 11 del 04.04.2012 e successivamente il Comune ha provveduto all'invio della documentazione alla Regione, ove è pervenuta in data 20.07.2012.

A seguito della ricezione della pratica da parte della Regione è stata indetta, da parte dell'allora competente Settore Attività di supporto al Processo di delega per il Governo del Territorio, una riunione per l'esame congiunto della completezza degli atti, svoltasi presso gli uffici della Direzione regionale Programmazione Strategica, Politiche territoriali ed Edilizia in data 25.09.2012. La pratica, a seguito dell'invio in data 11.07.2013 da parte del Comune degli atti integrativi richiesti, è stata ritenuta completa e resa procedibile per l'istruttoria a decorrere dal 15.07.2013.

Ai fini della presente relazione, è stato attivato, secondo quanto disposto dalla DGR 12-8931 del 9 giugno 2008, l'Organo Tecnico Regionale per la VAS, composto dalla Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio e dalla Direzione Agricoltura.

La relazione istruttoria è stata redatta sulla base dell'analisi della documentazione pervenuta e di ulteriori approfondimenti valutativi ritenuti necessari. Ricomprende, inoltre, il parere dell'allora Settore Aree Naturali Protette, in merito all'incidenza rispetto alla Rete Natura 2000 oltre che alla compatibilità con il Piano d'Area del Parco Naturale La Mandria.

L'OTR per la VAS ha svolto l'istruttoria tecnica di concerto con l'allora Settore regionale Progettazione, Assistenza, Copianificazione della Provincia di Torino, avvalendosi altresì del supporto tecnico di Arpa Piemonte – Dipartimento Provinciale di Torino.

2. ASPETTI GENERALI E METODOLOGICI

2.1 Corrispondenza con all. VI del D.Lgs. 152/2006 e completezza della documentazione trasmessa

La documentazione pervenuta relativa all'adozione del Progetto Definitivo del Nuovo PRG comprende il Rapporto Ambientale (elaborato P5.2), caratterizzato dalla presenza degli elementi richiesti dal D.Lgs. 152/2006.

Il RA è comprensivo della Sintesi non tecnica e del Piano di monitoraggio ed è accompagnato dalla relazione che, in funzione di supporto per la stesura della Dichiarazione di Sintesi da parte dell'Autorità Competente, descrive come il processo di valutazione abbia influito sulla formazione del Piano.

2.2 Valutazione delle alternative e degli effetti ambientali delle scelte di Piano

La metodologia utilizzata nel RA per misurare gli effetti delle trasformazioni urbanistiche afferisce all'ambito dell'ecologia del paesaggio e, in particolare, si basa sull'utilizzo dell'indicatore Capacità biologica del territorio/Biopotenzialità territoriale (Btc): il parametro preso in considerazione è la variazione di Btc in presenza del nuovo insediamento e degli effetti indotti sull'area di intervento e sui mosaici ambientali di riferimento.

Nella sezione del RA dedicata alle controdeduzioni al progetto preliminare, viene

sottolineato che “l’indicatore Btc non intende giustificare la scelta di localizzazione di un insediamento o le condizioni che lo rendono comunque possibile (...)”; tuttavia, come si evince dal RA, l’indice è utilizzato per dimostrare che nella maggior parte degli ambiti soggetti a trasformazione il valore dell’indicatore *post operam*, simulato attraverso il progetto delle aree compensative e di riequilibrio ecologico, è superiore allo stato di fatto *ante operam*. Il RA dichiara inoltre che sommando gli effetti ambientali simulati in tutti gli ambiti di intervento si osserva, a trasformazione avvenuta, un aumento del valore di Btc e che, in conclusione, l’equilibrio ecosistemico dell’area di studio, cioè dell’intero territorio comunale, rimane “stabile con un contenuto ma significativo miglioramento”; tale condizione di stabilità porta a ritenere, secondo quanto sostenuto nel RA, che “le trasformazioni previste dal nuovo PRG non ridurranno il grado di metastabilità dell’intero biocomprensorio”.

A tal proposito si ritiene che l’indicatore sintetico Btc non possa essere utilizzato come *unico indice* per la tipologia di analisi propria di una valutazione ambientale strategica, in quanto, per definizione, esso non prende in considerazione alcuni aspetti naturalistico-ambientali fondamentali nelle analisi di VAS e espressamente richiesti anche dalla normativa vigente in materia quali, ad esempio, biodiversità e reti di connessione ecologica, consumo di suolo, reticolo idrografico superficiale e sotterraneo, aumento di fabbisogno idrico, incremento di emissioni inquinanti determinato dal previsto sviluppo urbano e dalla conseguente intensificazione di traffico veicolare, diminuzione di capacità di assorbimento del carbonio,

Si ritiene quindi che sarebbe stato opportuno utilizzare l’indicatore Btc nell’ambito di un *set di indicatori*, anche di natura sintetica, in grado di prendere in considerazione e cogliere il più possibile, nel loro insieme, *la complessità del territorio in esame*.

Tale approccio è utilizzato in diverse esperienze a livello nazionale. A titolo esemplificativo, anche il Piano Paesaggistico Regionale prende in esame l’indicatore Btc, ma nell’ambito di un insieme di indici che consente complessivamente di focalizzare l’attenzione sulla funzionalità della componente naturalistico-ambientale e che opera una valutazione di scala vasta, registrando variazioni estese all’intero ecosistema e non ad ambiti puntuali di intervento, oltre ad essere utilizzato anche per il monitoraggio ambientale del Piano stesso.

Più nel dettaglio, per quanto riguarda i valori attribuiti ai “neoeosistemi”, formazioni arboree e/o arbustive con estensione areale contenuta all’interno di aree più o meno densamente urbanizzate, occorre prestare attenzione a non effettuare sovrastime, poiché su tali “neoeosistemi” è significativo il disturbo delle attività antropiche esistenti al contorno.

I valori di Btc che il Nuovo PRG si prefigge di mantenere/raggiungere si fondano, inoltre, sul rispetto di prescrizioni (indicate nel cap. 5 del RA) relative alla progettazione delle aree verdi che, specialmente per quanto concerne il “verde privato vincolato” e le “aree verdi su soletta: giardini pensili”, si ritengono di difficile realizzazione pratica, così come descritto nel successivo par. 3.2 della presente relazione.

Il RA contiene a pag. 37, par. 3.4.1 “Analisi dei possibili modelli insediativi per l’evoluzione della Città”, un cenno ai principali modelli di espansione urbana presi in considerazione dal Piano. Nel prendere atto delle motivazioni esplicitate, si ritiene che sarebbe stata opportuna un’analisi delle alternative più dettagliata, anziché il sintetico richiamo dei fattori limitativi delle opzioni scartate a favore del *modello reticolare* della “città giardino”.

2.3 Analisi di coerenza esterna

Normativa PAC

Relativamente alle politiche agricole, gli strumenti di pianificazione ed indirizzo di riferimento sono rappresentati essenzialmente dalla Politica Agricola Comune (PAC).

Per una completa valutazione delle problematiche legate alla componente agricola e, in particolare, alla necessità di preservare i suoli a uso agricolo, sarebbe stato opportuno prendere in considerazione anche la normativa relativa alla PAC¹.

La PAC nasceva nel 1957 e si poneva diversi obiettivi tra i quali pare opportuno ricordare lo sviluppo dell'agricoltura e il raggiungimento dell'autosufficienza alimentare. A partire da fine degli anni '90 - inizio del nuovo millennio, di fronte alle crescenti preoccupazioni di carattere ambientale ed alla contestuale presa d'atto degli effettivi molteplici servizi di pubblica utilità svolti dal comparto agricolo, si è avviato un processo di riforma della PAC che, attraverso le programmazioni passate 2007/2013 e quelle in atto 2014/2020, ha confermato alcune importanti linee d'azione che pare opportuno evidenziare.

Tra le finalità della PAC, oltre a ribadire la necessità di garantire l'alimentazione dei cittadini sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, si riconoscono importanti funzioni di salvaguardia dell'ambiente e di contrasto al dissesto idrogeologico, nonché la preservazione delle comunità rurali e del paesaggio; l'agricoltura è intesa non solo come attività produttiva, ma è soprattutto fonte di beni pubblici. Senza l'agricoltura i costi per garantire i beni pubblici da essa forniti risulterebbero molto più elevati per il contribuente. La Comunicazione della Commissione Europea al Parlamento Europeo – COM(2010)672/5 identifica tre obiettivi strategici:

1. preservare il potenziale di produzione alimentare dell'UE secondo criteri di sostenibilità, al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare a lungo termine per i cittadini europei e contribuire a soddisfare la domanda mondiale di prodotti alimentari che, secondo le stime della FAO, dovrebbe subire un incremento del 70% da qui al 2050;
2. sostenere le comunità agricole la cui gestione attiva delle risorse naturali mediante l'agricoltura costituisce uno strumento importante per preservare il paesaggio rurale, lottare contro la perdita di biodiversità, favorire l'adeguamento al cambiamento climatico e mitigarne gli effetti;
3. preservare la vitalità delle comunità rurali in considerazione del fatto che una riduzione significativa della produzione locale avrebbe inoltre un'incidenza sulle emissioni di gas serra e sui paesaggi locali caratteristici.

E' interessante notare come, se da un lato il cambiamento climatico influirà negativamente sulle rese delle produzioni agricole, l'aumento della popolazione globale invece determinerà una crescita significativa della richiesta di prodotti alimentari negli scenari futuri: risulta quindi evidente quale sia l'importanza strategica della conservazione dei suoli ad uso agricolo.

Piano Paesaggistico Regionale

Si ricorda all'Amministrazione comunale di verificare che i contenuti dello strumento urbanistico non siano in contrasto con le prescrizioni in salvaguardia del Piano Paesaggistico Regionale (prescrizioni degli artt. 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle NdA e prescrizioni d'uso, di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b., del D.Lgs. 42/2004,

¹ Costituiscono utile riferimento normativo i seguenti testi: Reg. CE 2012/2006 del 19 dicembre 2006, Reg. CE n. 73/2009 del 19 gennaio 2009, Reg. CE n. 74/2009 del 19 gennaio 2009, Reg. UE n. 1303/2013, n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013, n. 1310/2013, tutti del 17 dicembre 2013.

riportate nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte), adottato con DGR n. 20-1442 del 18 maggio 2015 “Nuova adozione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) - L.r. 56/1977 e s.m.i.”, provvedendo, se del caso, a rendere coerenti i contenuti dello strumento con le prescrizioni del PPR.

Si reputa opportuno che anche i contenuti conoscitivi e prescrittivi del PPR recentemente riadottato trovino riscontro negli elaborati cartografici (si cita, a titolo di esempio, la Tav. AT3.1) e normativi del Nuovo PRG di Ciriè.

Piano Territoriale Regionale

Nel rimandare al successivo par. 3.2 “Suolo”, si ritiene che gli indirizzi e le direttive esplicitati negli articoli 24, 26 e 31 del Nuovo PTR non siano stati opportunamente considerati e valutati nella predisposizione del nuovo strumento urbanistico proposto e del Rapporto Ambientale che lo accompagna.

Più nel dettaglio, le espansioni urbanistiche proposte dal Nuovo PRG di Ciriè in esame non paiono coerenti con gli artt. 24 e 26, che individuano come obiettivi prioritari del PTR il potenziamento del ruolo dell’agricoltura, nonché la valorizzazione e il recupero del patrimonio agricolo.

L’art. 26 definisce che, nei territori vocati allo sviluppo dell’agricoltura (tra cui quelli ricadenti in I, II e III classe di capacità d’uso dei suoli), le politiche e le azioni devono essere volte a garantire la permanenza ed il potenziamento delle attività agricole, a valorizzare i prodotti agroalimentari ed i caratteri dell’ambiente e del paesaggio rurale, a limitare le trasformazioni d’uso del suolo agricolo che comportano impermeabilizzazione, erosione e perdita di fertilità, a valorizzare le capacità produttive del comparto agricolo, a favorire il turismo rurale e la diversificazione dell’economia rurale.

Le “direttive” di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo specificano che in tali territori “le eventuali nuove edificazioni sono finalizzate alla promozione delle attività agricole e alle funzioni connesse” e che “la realizzazione di nuove costruzioni è subordinata alla dimostrazione del rispetto dei caratteri paesaggistici della zona interessata e alla sottoscrizione di impegno unilaterale d’obbligo a non mutarne la destinazione d’uso”.

L’art. 31 del PTR riconosce la valenza strategica della risorsa suolo, in quanto bene non riproducibile, per il quale si rendono necessarie politiche di tutela e salvaguardia volte al contenimento del suo consumo e individua nella compensazione ecologica una delle modalità con cui controllare il consumo di suolo. Tale articolo, tra gli indirizzi del Piano, ribadisce la necessità di una riduzione e di un miglioramento dell’occupazione di suolo attraverso politiche che favoriscano lo sviluppo interno degli insediamenti, recuperando le aree dismesse e riducendo all’indispensabile gli interventi di nuova edificazione. Il comma 9, tra le direttive, specifica che la pianificazione locale può prevedere nuovi impegni di suolo solo a fronte della dimostrazione dell’inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti.

Al contrario, nel territorio comunale di Ciriè, sulla base dell’analisi degli elaborati progettuali e delle foto aeree, emerge che molte aree che hanno già variato la loro destinazione d’uso da agricola a residenziale di fatto sono ancora agricole e pertanto non pare sufficientemente giustificabile la necessità di ulteriori trasformazioni in presenza di previsioni non ancora attuate o pienamente sfruttate.

Il comma 10 definisce inoltre che, in assenza di soglie massime di consumo di suolo da definirsi per categorie di Comuni, “le previsioni di incremento di consumo di suolo ad uso

insediativo consentito ai Comuni per ogni quinquennio non possono superare il 3% della superficie urbanizzata esistente”.

Dall’esame del documento “Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte”², disponibile all’indirizzo web www.regione.piemonte.it/territorio/documentazione.htm, alla sezione “Pianificazione, sostenibilità, governance”, che riporta i dati, suddivisi per Province, delle superfici relative al consumo di suolo complessivo per ogni Comune, si deduce che le previsioni urbanistiche proposte dal Nuovo PRG superano ampiamente la soglia del 3%.

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

Si osserva che non è stata verificata la coerenza del Nuovo PRG con il nuovo Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Torino (PTCP2). Tenuto conto dell’importanza che tale strumento attribuisce alle tematiche ambientali e, in particolare, al contenimento del consumo di suolo, si ritiene opportuno che sia preso in considerazione.

2.4 Interventi di mitigazione e compensazione ambientale: ricadute normative delle valutazioni ambientali

Ai fini di una maggior sostenibilità ambientale del Piano si rimanda alle indicazioni fornite nei successivi paragrafi 3.2 – 3.11 riguardo alle misure mitigative e compensative per ciascuna componente ambientale, con le quali modificare e/o integrare le Norme di Attuazione.

2.5 Piano di monitoraggio

Come si evince dall’apposito fascicolo P5.4, l’attuale impostazione del Piano di Monitoraggio include indici finalizzati a valutare, sia *in itinere* (durante l’attuazione del Piano), sia *ex post* (successivamente all’attuazione del Piano), le trasformazioni nel tempo del quadro ambientale entro cui il Nuovo PRG si colloca, il livello di attuazione del Piano e il grado di raggiungimento dei suoi obiettivi di sostenibilità.

Nel valutare positivamente il programma di monitoraggio proposto, si evidenzia che tutti gli indicatori dovranno essere applicati all’intero territorio comunale e i risultati del monitoraggio dovranno essere trasmessi, annualmente, entro il mese di gennaio, alla Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio per via telematica.

Il set di indicatori proposti dovrà essere integrato mediante i seguenti indici:

- *indice funzionale alla valutazione delle ricadute generate dall’attuazione della Variante sulla componente scenico-percettiva*, ossia sul livello di organizzazione del paesaggio comunale e sulla sua qualità scenica. Dovranno essere individuati, su apposita cartografia, alcuni punti di osservazione particolarmente significativi, sia in termini di valore (presenza di elementi peculiari, complessità della scena paesaggistica, ampiezza e profondità del campo visivo, intervisibilità, ...), sia di vulnerabilità visiva. Il monitoraggio dovrà avvalersi di rilievi fotografici realizzati dai punti prescelti e tali rilievi dovranno essere ripetuti in tempi successivi al fine di controllare, attraverso un confronto visivo, l’effettiva riconoscibilità dei luoghi;

² Si segnala che, con DGR n. 34-1915 del 27.07.2015, è stato approvato l’aggiornamento 2015 dell’elaborato “Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte”, con dati relativi al 2013.

Si precisa che le analisi effettuate per la redazione della presente relazione si sono basate sulla prima pubblicazione del 2012, contenente dati relativi al 2008.

- *indici relativi alla misurazione del consumo di suolo e dei concomitanti processi di frammentazione ambientale e di dispersione dell'urbanizzato*, illustrati nelle tabelle di seguito riportate.

Tali indicatori fanno parte di un set di strumenti di analisi e valutazione, predisposto dalla Regione Piemonte, per garantire un monitoraggio dei processi considerati, fondato su presupposti teorici univoci e su un approccio metodologico condiviso a tutti i livelli della pianificazione. La loro applicazione dovrà costituire l'opportunità per avviare un processo di monitoraggio, riferito all'intero territorio comunale, che consenta di valutare, su una scala temporale di lungo periodo, gli effetti cumulativi di trasformazioni antropiche determinate dall'attuazione di strumenti urbanistici successivi.

Per un approfondimento sugli indici segnalati e sui loro riferimenti teorici e metodologici si rimanda alla citata pubblicazione "Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte".

INDICE DI CONSUMO DI SUOLO DA SUPERFICIE URBANIZZATA	
CSU = (Su/Str)x100	Su = Superficie urbanizzata ³ (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento ⁴ (ha)
Descrizione	Consumo dovuto alla superficie urbanizzata dato dal rapporto tra la superficie urbanizzata e la superficie territoriale di riferimento, moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare l'area consumata dalla superficie urbanizzata all'interno di un dato territorio

INDICE DI CONSUMO DI SUOLO DA SUPERFICIE INFRASTRUTTURATA	
CSI = (Si/Str)x100	Si = Superficie infrastrutturata ⁵ (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)
Descrizione	Consumo dovuto alla superficie infrastrutturata dato dal rapporto tra la superficie infrastrutturata e la superficie territoriale di riferimento, moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare l'area consumata da parte delle infrastrutture all'interno di un dato territorio

³ Porzione di territorio composta dalla superficie edificata e dalla relativa superficie di pertinenza. E' misurabile sommando la superficie edificata e la relativa superficie di pertinenza rilevate nella superficie territoriale di riferimento.

⁴ Porzione di territorio definita secondo criteri amministrativi, morfologici, geografici, altimetrici e tematici, rispetto alla quale viene impostato il calcolo degli indicatori sul consumo di suolo a seconda dell'ambito di interesse del monitoraggio.

⁵ Porzione di territorio, che si sviluppa al di fuori della superficie urbanizzata, ospitante il sedime di un'infrastruttura lineare di trasporto e la sua fascia di pertinenza o l'area di una piattaforma logistica o aeroportuale. E' misurabile sommando le superfici dei sedimi delle infrastrutture lineari di trasporto e delle relative fasce di pertinenza e delle superfici delle piattaforme logistiche o aeroportuali rilevate nella superficie territoriale di riferimento.

INDICE DI DISPERSIONE DELL'URBANIZZATO	
Dsp = $[(Sud+Sur)/Su]*100$	Sud = Superficie urbanizzata discontinua ⁶ (m ²) Sur = Superficie urbanizzata rada ⁷ (m ²) Su = superficie urbanizzata totale (m ²)
Descrizione	Rapporto tra la Superficie urbanizzata discontinua sommata alla Superficie urbanizzata rada e la superficie urbanizzata totale nella superficie territoriale di riferimento
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare la dispersione dell'urbanizzato relativamente alla densità dell'urbanizzato

INDICE DI CONSUMO DI SUOLO AD ELEVATA POTENZIALITÀ PRODUTTIVA (CSP)⁸	
CSP = $(Sp/Str)x100$	Sp = Superficie di suolo appartenente alle classi di capacità d'uso I, II e III consumata dall'espansione della superficie consumata complessiva (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)
Descrizione	Rapporto tra la superficie di suolo (ha) appartenente alle classi di capacità d'uso I, II e III consumata dall'espansione della superficie consumata complessiva e la superficie territoriale di riferimento; moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare, all'interno di un dato territorio, l'area consumata da parte dell'espansione della superficie consumata complessiva a scapito di suoli ad elevata potenzialità produttiva Tale indice può essere applicato distintamente per le classi di capacità d'uso I, II o III (ottenendo gli indici CSP I , CSP II e CSP III) oppure sommando i valori di consumo delle tre classi ottenendo delle aggregazioni (CSPa = CSP I + CSP II) o un valore complessivo (CSPc = CSP I + CSP II + CSP III)

⁶ Porzione di territorio dove la densità dell'urbanizzato è compresa tra il 50% e il 30%. È riferita ad aree edificate dove la presenza di spazi vuoti o verdi è predominante e significativa.

⁷ Porzione di territorio dove la densità dell'urbanizzato è inferiore al 30%. È riferita ad aree scarsamente edificate dove la presenza di spazi vuoti/verdi è predominante; gli edifici isolati e sparsi sul territorio sono contornati da attività agricole o da aree naturali.

⁸ Per la quantificazione delle diverse classi di capacità d'uso del suolo si dovrà fare riferimento alla versione aggiornata della Carta di Capacità d'uso dei suoli del Piemonte in scala 1:50.000 (consultabile e scaricabile dal sito web della Regione Piemonte alla pagina http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/suoli/suoli1_50/carta_suoli.htm).

INDICE DI CONSUMO DI SUOLO REVERSIBILE (CSR)	
CSR = (Scr/Str)x100	Scr = Superficie consumata in modo reversibile (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)
Descrizione	Consumo dovuto alla superficie consumata in modo reversibile (somma delle superfici di cave, parchi urbani, impianti sportivi e tecnici etc.) dato dal rapporto tra la superficie consumata in modo reversibile e la superficie territoriale di riferimento, moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare la l'area consumata in modo reversibile (cave, parchi urbani, impianti sportivi e tecnici etc.) all'interno di un dato territorio

INDICE DI FRAMMENTAZIONE DA INFRASTRUTTURAZIONE (IFI)	
IFI = Li/Str	Li = Lunghezza dell'infrastruttura (decurtata dei tratti in tunnel e di viadotto) (m) Str = Superficie territoriale di riferimento (m ²)
Descrizione	-
Unità di misura	m/m ²
Commento	Consente di valutare la frammentazione derivante dall'infrastrutturazione; maggiore è il valore dell'indice maggiore è la frammentazione

Relativamente agli indici proposti, si chiede inoltre un maggiore dettaglio nella descrizione dell'indicatore "Interventi in aree di compensazione ambientale", in particolare per quanto concerne l'unità di misura che dovrà dar conto degli aspetti sia quantitativi (entità degli interventi) sia qualitativi (differenti tipologie di interventi) delle misure compensative da realizzare.

3. ASPETTI AMBIENTALI, TERRITORIALI E PAESAGGISTICI

3.1 Sintesi puntuale delle criticità

Dalla lettura del Rapporto Ambientale emergono i principali obiettivi e azioni del Nuovo PRG che potrebbero avere effetti significativi in relazione alle peculiarità ambientali del territorio comunale. Gli interventi più rilevanti risultano essere l'espansione insediativa determinata, in particolare, dalla "città giardino lineare" e dal nuovo "fuso viario" in progetto. Dal momento che il processo di VAS ha la finalità di promuovere lo sviluppo sostenibile, analizzando, fin dalla fase preparatoria del piano, gli effetti ambientali significativi che potrebbero derivare dall'attuazione delle previsioni e ricercando alternative o, in seconda istanza, misure di compensazione e mitigazione efficaci, la tabella che segue sintetizza le principali criticità ambientali e paesaggistiche connesse alle scelte dello strumento

urbanistico. Le previsioni sono identificate dalle sigle adottate nelle tavole del Nuovo PRG e nell'elaborato G2 "Guida progettuale per gli interventi nella Città e nel territorio della trasformazione".

Nel dettaglio, la tabella distingue le seguenti tipologie di "criticità/sensibilità":

- nel primo caso (terza colonna) sono evidenziate le criticità/sensibilità di carattere ambientale e paesaggistico che, nelle successive fasi di definizione del Piano, dovranno condurre ad un ripensamento delle previsioni in relazione all'entità delle problematiche riscontrate (eventuale eliminazione, rimodulazione/riduzione dell'estensione superficiale, rilocalizzazione, ...);
- nel secondo caso (quarta colonna) sono segnalate, qualora siano confermate le relative previsioni di Piano, le criticità e sensibilità mitigabili o compensabili, al fine di integrare l'apparato normativo con indicazioni o prescrizioni di carattere compensativo, mitigativo e/o progettuale volte a ridurre le ricadute ambientali e paesaggistiche delle previsioni proposte.

In entrambi i casi, le successive scelte di Piano dovranno essere il risultato di approfondimenti valutativi calibrati tenendo conto anche degli effetti cumulativi e sinergici delle previsioni nel loro insieme.

Tutte le criticità elencate nello schema seguente saranno ampiamente illustrate ai successivi punti della parte 3 del presente contributo (paragrafi 3.2 – 3.11), dove verranno approfondite anche tematiche non esplicitamente richiamate in tabella, che coinvolgono trasversalmente tutte le previsioni di Piano.

Si precisa che la tabella non contempla in maniera esaustiva le previsioni relative alla viabilità, per le quali sono state formulate specifiche osservazioni in calce.

Tabella di sintesi delle criticità

Area	Destinazione d'uso prevista o confermata	Criticità/Sensibilità che richiedono la revisione delle previsioni	Criticità/Sensibilità che richiedono la definizione di attenzioni e misure di mitigazione/ compensazione da integrare a livello procedurale, progettuale e/o normativo
Asp1	Ambito di sviluppo del sistema produttivo	Consumo di suolo agricolo irriguo ad elevata capacità d'uso (III classe)	Interferenza visiva con un ambito connotato dalla presenza di un immobile rurale di interesse storico-documentale e ambientale (Cascina Battagliera) e con il relativo contesto di matrice agricola
		Sfrangiamento in area libera con conseguente incremento dei processi di frammentazione paesaggistica e ambientale	Interferenza con la rete irrigua minore (Gora di San Maurizio)
ATi4 e relativa viabilità	Ambito di Trasformazione integrata polifunzionale	Consumo di suolo agricolo irriguo ad elevata capacità d'uso (III classe)	
		Sfrangiamento in area libera con conseguente incremento dei processi di frammentazione paesaggistica e ambientale	

Area	Destinazione d'uso prevista o confermata	Criticità/Sensibilità che richiedono la revisione delle previsioni	Criticità/Sensibilità che richiedono la definizione di attenzioni e misure di mitigazione/ compensazione da integrare a livello procedurale, progettuale e/o normativo
ATrC1 e relativa viabilità	Ambito di Trasformazione prevalentemente residenziale nel concentrico	Consumo di suolo agricolo irriguo ad elevata capacità d'uso (II classe)	
		Sfrangiamento in area libera con conseguente avanzamento del fronte edificato verso l'abitato di San Maurizio Canavese	
		Innesco di possibile avanzamento del fronte edificato in area integra esternamente alla nuova viabilità	
ATrC2 e relativa viabilità	Ambito di Trasformazione prevalentemente residenziale nel concentrico	Consumo di suolo agricolo irriguo ad elevata capacità d'uso (II classe)	Interferenza con la rete irrigua minore (Gora Ricardesco)
		Sfrangiamento in area libera con conseguente incremento dei processi di frammentazione paesaggistica e ambientale	
		Intensificazione dei processi di crescita arteriale lungo la viabilità esistente e in progetto	
Arp1-b, ATi1, ATi2, Ava1, Ava2 e relativa viabilità	Ambiti di trasformazione della Città Giardino lineare (CG): - Ambito di riuso e trasformazione produttivo-terziaria	Consumo di suolo agricolo irriguo ad elevata capacità d'uso (II-III classe)	Interferenza visiva con tessuti rurali di impianto storico e ambiti connotati dalla presenza di beni culturali e ambientali riconosciuti dal PRG (Cascina Robaronzino, Cascina Gili, Cascina Patria-Falletti, Cascina Cascinetto, ...) e con il relativo contesto di matrice agricola
		Avanzamento del fronte edificato in area integra con conseguente creazione di vaste aree agricole intercluse Intensificazione di processi di crescita arteriale con orientamento est-ovest	Interferenza con la rete irrigua minore (Gora di San Maurizio, Gora di Ciriè, ...)
	- Ambiti di valorizzazione ambientale e di trasformazione con ipotesi di concentrazione fondiaria	Incremento del sistema delle barriere antropiche con aggravamento dei processi di frammentazione ambientale e paesaggistica e definitiva occlusione di possibili varchi permeabili	Interferenza con linea elettrica ad alta tensione

Area	Destinazione d'uso prevista o confermata	Criticità/Sensibilità che richiedono la revisione delle previsioni	Criticità/Sensibilità che richiedono la definizione di attenzioni e misure di mitigazione/ compensazione da integrare a livello procedurale, progettuale e/o normativo
ATi3	Ambito di Trasformazione integrata polifunzionale	Consumo di suolo agricolo irriguo ad elevata capacità d'uso (III classe)	Potenziale incoerenza con la procedura di bonifica in corso
			Interferenza visiva/accostamento critico con beni culturali e ambientali riconosciuti dal PRG (Cappella di San Michele e ex Conceria Canavesana, Cascina Cardone, ...)
Aree TC2/TC6 Loc. Vastalla	Riconoscimento di tessuti edificati marginali residenziali/ Tessuti con attività produttive	Incompatibilità di alcune aree con il Piano d'Area del Parco naturale La Mandria	
AtrF5 e relativa viabilità	Ambito di Trasformazione prevalentemente residenziale nelle frazioni	Consumo di suolo agricolo irriguo ad elevata capacità d'uso (III classe)	Interferenza con la rete irrigua minore
		Sfrangiamento in area libera con conseguente incremento dei processi di frammentazione paesaggistica e ambientale	
		Innesco di possibile avanzamento del fronte edificato in area agricola interclusa determinata dalla nuova viabilità	
AtrF7 e relativa viabilità	Ambito di Trasformazione prevalentemente residenziale nelle frazioni	Consumo di suolo agricolo irriguo ad elevata capacità d'uso (III classe)	Interferenza con la rete irrigua minore
		Sfrangiamento in area libera con conseguente alterazione di segno morfologico pregnante (scarpata/terrazzo) e incremento dei processi di frammentazione paesaggistica e ambientale	
		Innesco di possibile avanzamento del fronte edificato in area integra esternamente alla nuova viabilità	

Viabilità

Sia per quanto riguarda la nuova viabilità connessa alla “città giardino”, sia per quella prossima al confine con il Comune di San Carlo Canavese, si ritiene che non siano stati sufficientemente esplicitati i potenziali effetti ed impatti paesaggistico-ambientali indotti nel medio-lungo termine dalla realizzazione delle opere (ad esempio l'ulteriore frazionamento dei fondi e l'effetto attrattivo di futuri insediamenti con conseguente nuovo consumo di suolo su territorio attualmente libero).

Si ricorda che, come emerge dal RA esaminato, il solo “nuovo fuso viario” genera un

consumo di suolo pari al 7-8% della superficie del sistema viabilistico esistente. Essendo necessari maggiori approfondimenti relativamente alle ricadute ambientali delle previsioni viabilistiche e alle alternative localizzative, analisi che avrebbero rappresentato tra l'altro una valutazione propedeutica ai futuri procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale, si ritiene opportuno che la cartografia di Piano indichi le aree interessate come ipotesi di "corridoio" viario indicativo.

3.2 Suolo

In merito alla componente suolo, si rileva che il RA avrebbe dovuto dedicare maggiore attenzione a un tema così complesso e rilevante. A tal proposito si ricorda che il suolo, risorsa non rinnovabile, fornisce importanti funzioni legate alla produttività agricola e funzioni ecologico-ambientali, tra le quali il mantenimento della biodiversità e continuità ecologica, l'effetto filtro e tampone nei confronti degli inquinanti, il mantenimento degli equilibri idrogeologici (ad esempio controllo dell'erosione e dei nutrienti, regolazione della qualità dell'acqua, protezione e mitigazione dei fenomeni idrologici estremi), la regolazione del microclima e la mitigazione dei cambiamenti climatici, la cattura e lo stoccaggio del carbonio. Per l'importanza che rivestono sotto il profilo socioeconomico e ambientale, tutte queste funzioni devono pertanto essere tutelate (Commissione Europea, 2006).

Territorio rurale e suolo agricolo di pregio

Il territorio del Comune di Ciriè, dalla morfologia prevalentemente pianeggiante compresa tra il corso della Stura di Lanzo a sud ed il Rio Banna a nord, mostra ancora spiccate connotazioni agricole caratterizzate dalla presenza di vaste aree di seminativi e prati stabili serviti da una diffusa ed efficiente rete irrigua. In alcuni casi l'attività irrigua è gestita direttamente dalle singole aziende agricole, in altri casi è invece oggetto di gestione consortile; in particolare si segnala il Consorzio Irriguo di II° grado delle Valli di Lanzo – C.so Martiri della Libertà, 67 – 10073 Ciriè.

Al fine di valutare l'incidenza delle proposte urbanistiche del Nuovo PRG sulle aree agricole irrigue e sui suoli ad elevata potenzialità produttiva, nell'ambito dell'istruttoria regionale le previsioni sono state confrontate con le informazioni relative alla capacità d'uso dei suoli (versione aggiornata della Carta di Capacità d'uso dei suoli del Piemonte in scala 1:50.000, redatta da IPLA e Regione Piemonte nel 2010, consultabile e scaricabile dal sito web http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/suoli/suoli1_50/carta_suoli.htm) ed alle infrastrutture ed aree irrigue (consultabili e scaricabili dal sito web della Regione Piemonte alla pagina http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/sibi_web/).

A seguito di tale verifica, si rileva che *la quasi totalità delle espansioni urbanistiche di nuova previsione, nonché parte di quelle già inserite nel Piano vigente, ma non ancora attuate e riconfermate nel Nuovo PRG, ricadono su suoli di seconda e terza classe di capacità d'uso e, in buona parte, su terreni agricoli irrigui anche serviti da infrastrutture consortili.*

Va pertanto rettificato quanto evidenziato nel RA, che individua sul territorio comunale esclusivamente la presenza di suoli di III classe di capacità d'uso.

Dalle analisi effettuate emerge, inoltre, che *le aree oggetto di nuova urbanizzazione comporterebbero il consumo di circa 100 ettari di suoli agricoli (19,41% della superficie urbanizzata esistente). Se si scorporano dal dato iniziale le previsioni inattuate del PRG vigente e le aree che il Nuovo PRG intende restituire alla collettività come ambiti agricoli (aree Ava) o con caratteri di naturalità residua/valenza naturalistica (aree Pa), tale valore*

sarebbe pari a circa 58 ettari (11,25%), ma risulterebbe comunque superiore alle soglie previste dal PTR vigente.

Le trasformazioni proposte avvengono in un contesto, quello del Comune di Ciriè, molto delicato, dove lo sviluppo urbano ha già consumato il 31,3% del territorio comunale (a fronte di una media provinciale del 9,1%).

La metodologia ed i criteri per il calcolo del consumo di suolo utilizzati nei documenti di Piano non risultano sufficientemente esplicitati e paiono contenere valutazioni e scelte che non possono essere del tutto condivise (es. esclusione dal calcolo delle superfici a verde interne ai lotti edificati, verde privato).

Al fine di ottenere una valutazione univoca, si richiede di calcolare il consumo di suolo utilizzando i criteri esplicitati nel citato documento "Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte" pubblicato sul sito web della Regione all'indirizzo <http://www.regione.piemonte.it/territorio/pianifica/sostenibilita.htm>.

Alla luce di quanto sopra, il principale aspetto di criticità del Nuovo PRG in termini di consumo di suolo consiste pertanto nell'individuazione di nuove aree di espansione dell'urbanizzato (residenziale, produttivo, servizi e viabilità) nell'ambito di terreni agricoli ad elevata capacità d'uso del suolo.

Si rimanda alla tabella al paragrafo 3.1 per l'individuazione puntuale dei principali aspetti di criticità relativi alla componente suolo, di seguito dettagliati.

Consumo di suolo agricolo a elevata potenzialità produttiva

Il consumo di suoli ad elevata capacità d'uso è un impatto irreversibile e non mitigabile, che produce i suoi effetti, oltre che sull'attività agricola, soprattutto sulla risorsa ambientale suolo. La fertilità di un suolo è infatti il frutto di un complesso processo di formazione che necessita di periodi di tempo medio-lunghi e, una volta alterata, non può essere ripristinata in tempi utili ai fini delle esigenze economiche e civili della società umana.

Il suolo fertile pianeggiante è dunque una risorsa limitata e preziosa che deve essere oggetto di un'attenta pianificazione. La sensibilità e la consapevolezza della necessità di porre un freno all'impiego e all'impermeabilizzazione del suolo, maturate negli ultimi anni, devono quindi tradursi in atti concreti volti alla conservazione della risorsa suolo, soprattutto nei contesti in cui i terreni sono particolarmente fertili e in cui si localizzano produzioni agricole ed agroalimentari di pregio.

A questo proposito, si sottolinea che già il Piano Territoriale Regionale del 1997 relativamente ai suoli ad eccellente produttività, ascrivibili alla prima ed alla seconda classe di capacità d'uso, evidenziava che "le politiche territoriali regionali e locali devono confermare gli usi agricoli specializzati e scoraggiare variazioni di destinazione d'uso suscettibili di compromettere o ridurre l'efficiente utilizzazione produttiva dei suoli".

Il nuovo PTR (approvato con DCR n. 122-29783 del 21.07.2011), oltre a porsi come obiettivo strategico la limitazione del consumo di suolo (art. 31 NdA), tutela i territori vocati allo sviluppo dell'agricoltura (artt. 24-26 NdA), in particolare se ricadenti nella prima e nella seconda classe di capacità d'uso dei suoli. Il comma 2 dell'art. 26 precisa che la tutela si applica anche ai territori ricadenti in terza classe di capacità d'uso dei suoli, qualora i territori in prima classe siano assenti o inferiori al 10% del territorio comunale.

Nel caso specifico, poiché i suoli di I classe non sono presenti, per il Comune di Ciriè le stesse norme di tutela che regolano le attività sui suoli di I e II classe si applicano anche ai suoli di III classe.

Non è pertanto coerente con la normativa vigente, in particolare rispetto al PTR approvato nel luglio del 2011, quanto affermato nella Relazione illustrativa del Piano (novembre 2011) relativamente alle limitazioni in ambito di pianificazione urbanistica: “[...] il declassamento del territorio di Ciriè verso suoli le cui limitazioni all’utilizzazione agricola sono tali da non essere in conflitto con ipotesi di sviluppo urbanistico; soprattutto va evidenziato che non vi è più la presenza di suoli di I classe”.

Analogamente al PTR, il PTC1, approvato con DCR n. 291-26243 in data 01.08.2003, all’art. 4 “Disposizioni in materia di agricoltura” indicava tra gli indirizzi la tutela delle attività agricole, la lotta alla marginalizzazione del comparto irriguo, nonché la conservazione delle attività agricole, e, nelle direttive dei commi 4.2.1 e 4.2.2, poneva ulteriori tutele per i suoli di I e II classe di capacità d’uso, per i quali richiedeva la conservazione della destinazione d’uso agricola. Infine, il PTCP2 (approvato con delibera n. 121-29759 del 21.07.2011) presenta come obiettivo principale del Piano (art. 14 NdA) il contenimento del consumo di suolo e, agli artt. 15, 16 e 17, introduce una serie di norme a tutela dei suoli, con particolare riferimento a quelli ad uso agricolo.

E’ opportuno sottolineare che, sebbene il progetto preliminare del Nuovo Piano Regolatore di Ciriè sia stato adottato con DCC del 10.02.2010, in data antecedente all’approvazione del Nuovo PTR e del PTCP2 (21.07.2011), si ritiene critica l’ipotesi di non considerarli o di prenderne atto solo parzialmente, in quanto il progetto definitivo di Piano è stato adottato con DCC del 04.04.2012, quando i due strumenti sovraordinati, che peraltro hanno confermato aspetti già delineati dal PTR del 1997 e dal PTC1, erano già in vigore. Alla luce di quanto sopra, nelle successive fasi di rielaborazione del Piano pare pertanto necessario prendere in considerazione in maniera esaustiva anche il Nuovo PTR e il PTC2, al fine di adottare uno strumento urbanistico il più possibile aggiornato rispetto alla normativa. A tal proposito, si rimanda anche al par. 2.3 “Analisi di coerenza esterna” della presente relazione.

Le indicazioni degli strumenti sovraordinati in merito al consumo di suolo sono ribadite dalla ricerca scientifica anche in relazione ai *cambiamenti climatici*. Secondo il recente “Rapporto sullo stato delle conoscenze scientifiche su impatti, vulnerabilità ed adattamento ai cambiamenti climatici in Italia”, elaborato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito anche MATTM) del 2014, “gli insediamenti urbani rappresentano nel contempo i maggiori responsabili e le principali vittime dei cambiamenti climatici”. Nel medesimo Rapporto relativamente al consumo di suolo si afferma: “la continua crescita del consumo di suolo e la gravità della progressiva diminuzione della risorsa suolo è principalmente concentrata (ISPRA, 2014) nelle aree metropolitane (dove è più alta la percentuale di suolo coperto da costruzioni) e nelle aree periurbane interessate da strutture industriali, commerciali e infrastrutture di trasporto”. Relativamente al comparto agricolo il Rapporto del MATTM riporta: “il settore agricolo e conseguentemente quello agro-alimentare andranno incontro ad un generale calo delle capacità produttive al quale sarà strettamente legata anche una possibile diminuzione delle caratteristiche qualitative del prodotto, con conseguenze particolarmente negative nelle produzioni di qualità”. Sulla base di queste significative affermazioni, si ribadisce l’opportunità di valutare l’effettiva esigenza dell’insieme delle nuove espansioni urbane proposte, al fine di limitare la sottrazione di risorse fondamentali per la collettività, per di più in un contesto di futura

evoluzione climatica che vedrà l'agricoltura sottoposta a criticità e pressioni che mai si erano verificate negli ultimi decenni.

Consumo di suolo e attività agricole

In merito al settore agricolo, gli elaborati di Piano delineano l'evoluzione dell'agricoltura in Piemonte e nel territorio di Ciriè, includendo una descrizione delle aziende agricole presenti sul territorio e delle loro principali produzioni.

Le analisi riportate non conducono tuttavia a conclusioni pienamente condivisibili: con rimando a quanto accennato in merito alla PAC nel precedente paragrafo 2.3 e coerentemente con la strategia di adattamento ai cambiamenti climatici, si ritiene riduttivo immaginare "l'agricoltura vista come ammortizzatore sociale, economico e psicologico o anche l'opzione ambientale di manutenzione e tutela del territorio" come riportato nel RA. L'agricoltura sarà infatti chiamata a far fronte a nuove esigenze oltre quella primaria di garantire il soddisfacimento del fabbisogno alimentare, quali la necessità di affrancarsi dai combustibili fossili per l'approvvigionamento energetico, il conseguente aumento di terreni da dedicare a colture adatte alla produzione di biocombustibili, le esigenze di tutela delle attività agricole, nonché quelle, connesse alla "chimica verde", delle risorse suolo e acqua.

Il RA individua in alcuni passaggi, quale criticità, la frammentazione delle attività agricole e, in particolare, la loro vicinanza/interclusione rispetto agli ambiti periurbani e la carenza di grandi spazi liberi. Le scelte progettuali indicate dal Nuovo PRG sembrerebbero tuttavia non considerare pienamente questo aspetto (si pensi, in particolare, alla "città giardino").

Nell'ambito della Relazione illustrativa si afferma che la valutazione del consumo di suolo condotta a coltura "non può prescindere dalle finalità del disegno urbanistico, paesaggistico e ambientale del progetto" e che "parte significativa delle trasformazioni d'uso del suolo è rivolta alla riambientazione dei margini urbani entro ritagli agricoli superstiti, alla riqualificazione degli insediamenti dismessi, all'ambientazione di quelli di nuovo impianto e infine alla proposizione di un modello ambientale per la città che giustifica l'integrazione di enclave agricole". Sulla base dei dati presenti negli elaborati progettuali, si ritiene critica questa visione e si rimanda a un'attenta verifica della coerenza delle proposte del Nuovo PRG con tutte le direttive dell'art. 31 del PTR, delle quali si cita a titolo di esempio "i nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali possono prevedersi solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti. In particolare è da dimostrarsi l'effettiva domanda previa valutazione del patrimonio edilizio esistente e non utilizzato, di quello sotto-utilizzato e quello da recuperare" (comma 9, lett.a)).

La realizzazione di nuove aree urbane non adiacenti all'edificato esistente aumenta inoltre la frammentazione non solo delle aree agricole, ma anche delle reti irrigue ad esse afferenti. La modifica dei tracciati e delle caratteristiche costruttive (molte canalizzazioni verranno inevitabilmente intubate) genera la perdita di funzionalità della rete ed un aggravio degli interventi manutentivi per i canali principali da parte degli Enti gestori, nonché, per la rete minore di distribuzione, da parte dei conduttori dei terreni agricoli.

Tali previsioni risultano in contrasto con quanto normato in merito alle componenti del sistema agricolo e ambientale all'art. 57, c. 2, delle NdA del Nuovo PRG, che afferma "In particolare il PRG: - disciplina gli interventi urbanistico-edilizi e gli altri interventi sul territorio ai fini del recupero, della valorizzazione e dello sviluppo delle strutture produttive agricole; [...] - individua e regola lo spazio di percorsi pubblici, punti di sosta attrezzati ed aree

di riequilibrio ecologico-ambientale al fine di una migliore tutela e fruizione del paesaggio agrario e delle risorse territoriali e naturalistiche; gli spazi in parola dovranno essere orientati al miglioramento dell'accessibilità per le attività agricole nonché alla manutenzione dei canali e dei percorsi campestri interessati con il concorso dei soggetti proprietari o gestori di tali spazi o attrezzature”.

Consumo di suolo e andamento demografico

Nella Relazione illustrativa il nuovo consumo di suolo (in particolare la realizzazione di nuove aree residenziali) è giustificato dall'andamento demografico osservabile nel Comune. Tuttavia, dai dati riportati negli elaborati progettuali e da quelli più recenti dell'ISTAT, si evince che negli ultimi 33 anni, soprattutto dal 1981 al 2014, la popolazione di Ciriè è passata dai 19.004 ab. ai 18.869 ab., ossia, nonostante il leggero calo di -135 abitanti, è rimasta pressoché costante.

Il Nuovo PRG prevede invece un incremento di circa 5.000 abitanti al 2026.

Tale previsione pare sovrastimata e pertanto non sufficiente a giustificare tutte le trasformazioni all'uso residenziale previste.

Alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, per quanto riguarda la risorsa suolo gli interventi previsti dal Piano, qualora confermati nel loro insieme, non possono essere considerati ambientalmente sostenibili e coerenti con gli obiettivi regionali di salvaguardia e di valorizzazione del territorio rurale.

Mitigazioni e compensazioni ambientali in materia di consumo di suolo

Le misure di mitigazione/compensazione dovranno essere proporzionate agli effetti generati dagli interventi previsti dal Nuovo PRG, coerenti con la tipologia di impatto e con il contesto territoriale ed ambientale interferito.

Rispetto al consumo di suolo e alle perdite di produzione agricola, tra le compensazioni idonee si ritengono di particolare rilievo il recupero a verde di aree impermeabilizzate, già compromesse dall'urbanizzazione e dismesse o in fase di dismissione, aventi una superficie comparabile con quella delle aree agricole delle quali si prevede la trasformazione. Si chiede quindi di verificare tale aspetto nelle successive fasi di definizione delle previsioni di Piano (anche alla luce di stime relative alle perdite di produzione agricola e del mancato profitto aziendale).

Le mitigazioni proposte negli elaborati progettuali, basate sul calcolo della Btc, benché possano fornire un valido contributo nel dimensionare il verde urbano, non paiono sufficienti per limitare gli impatti sul comparto agricolo.

Alcune delle mitigazioni proposte, quali quelle relative al “verde privato vincolato” e alle “aree verdi su soletta”, paiono di difficile attuazione. In particolare, rispetto alle “aree verdi su soletta”, si ritiene assai critica l'idea di utilizzare “alberetti di 3° grandezza”, che normalmente presentano un'altezza compresa tra gli 8 e i 15 metri, posati su uno strato terroso di soli 40 cm su balconi e terrazzi al fine di realizzare giardini pensili.

Per quanto riguarda le superfici scoperte pavimentate, sia private che pubbliche, andrà garantito un adeguato contenimento della percentuale di superficie impermeabilizzata favorendo l'utilizzo di pavimentazioni concepite con sistemi massimamente drenanti e che permettano il grado di inerbimento parziale più elevato possibile (marmette autobloccanti forate, sterrati inerbiti, prato armato, ...).

Infine, si ricorda che, poiché le previsioni urbanistiche individuate dal Nuovo PRG andranno ad inserirsi in un contesto agricolo irriguo, ne dovrà essere mantenuta e garantita non solo la perfetta funzionalità idraulica, ma anche la possibilità di svolgere agevolmente tutte le operazioni manutentive e ispettive che si rendono necessarie per la gestione delle infrastrutture presenti. Tutti gli eventuali interventi sul reticolo irriguo dovranno essere preventivamente concordati con i soggetti gestori.

3.3 Biodiversità e rete ecologica

In letteratura sono diverse le definizioni di rete ecologica; nell'ambito del *Gruppo di Lavoro regionale interdirezionale sulla rete ecologica* (riconosciuto con DGR n. 27-7183 del 3 marzo 2014 e istituito con DD n. 154 del 26 marzo 2014) si è deciso di considerare la rete ecologica come una strategia di tutela della diversità biologica basata sull'individuazione e salvaguardia di aree importanti per la biodiversità e l'identificazione/tutela/implementazione di una rete di collegamenti tra queste aree, con lo scopo di ridurre la frammentazione territoriale e tutelare ed implementare i processi ecologici di scambio tra gli ecosistemi.

Come dimostrato da un'ampia bibliografia di settore, il consumo di suolo rappresenta una delle principali criticità per la rete ecologica e nel nuovo Piano in oggetto è previsto un significativo aumento del consumo di suolo, che determina una riduzione del livello di biodiversità e di permeabilità ecologica soprattutto nell'area in cui è prevista la realizzazione della "città giardino". Si produrranno quindi impatti significativi sulla rete ecologica locale a causa dell'artificializzazione di ampie superfici di terreno oggi prevalentemente agricole. Si determinerà pertanto un'ulteriore riduzione del livello di connessione ecologica sulla direttrice Nord Ovest - Sud Est già attualmente impattata dalla recente realizzazione di aree residenziali e commerciali (zona Ipercoop).

In base alla documentazione esaminata e a quanto riportato alla tavola P2 "Assetto urbanistico", nell'ambito del nuovo Piano si prevede la realizzazione di "corridoi ecologici programmati" costituiti da formazioni arboree lineari ubicate principalmente lungo alcune arterie stradali e, in minor misura, in aree agricole e in ambito fluviale come sistemi di attraversamento del Torrente Stura. Le formazioni arboree lineari possono svolgere un'importante funzione di corridoio ecologico se realizzate in ambiti agricoli intensivi in cui possono facilitare il passaggio delle specie animali, nonché rappresentare zone di rifugio oltre a costituire elementi di protezione per le colture e di diversificazione del paesaggio. Tuttavia i "corridoi ecologici programmati" presentati nella documentazione di Piano, per come sono stati progettati e per l'ambito territoriale in cui sono previsti, risultano essere poco significativi per la pianificazione di una rete ecologica a scala locale sul territorio comunale di Cirié, in quanto non rappresentano elementi strutturali della rete, soprattutto perché previsti lungo arterie viarie trafficate e in ambito urbano dove perdono la loro funzione di corridoio ecologico e mantengono solo un ruolo di alberatura stradale e di arredo urbano. Si ritiene pertanto che la progettazione di un disegno di rete basato sulla sola realizzazione dei suddetti "corridoi ecologici programmati", per quanto essi possano essere significativi dal punto di vista paesaggistico, non determinerà un incremento del livello di permeabilità ecologica per il territorio comunale di Cirié, che necessiterebbe piuttosto di un progetto di tutela, riqualificazione e valorizzazione del sistema di aree naturali e seminaturali presenti soprattutto nell'area a Sud del centro urbano di Cirié, mosaico di aree agricole a coltura estensiva, prati e praterie, zone boscate e corridoio fluviale dello Stura.

Inoltre si ritiene che le aree perfluviali poste lungo le sponde del torrente Banna, subito a Nord del centro storico di Ciriè, ancora libere da opere di artificializzazione, malgrado non presentino particolari caratteristiche di naturalità, necessiterebbero di interventi di tutela e di riqualificazione in quanto rappresentano una *zona di connessione ecologica residua tra gli abitati di Ciriè e San Carlo Canavese*. Nel complesso gli interventi previsti dal Piano in questa zona (tra i quali la demolizione di alcuni fabbricati esistenti), come rappresentati graficamente nell'elaborato G2 "Guida progettuale per gli interventi nella Città e nel territorio della trasformazione", dovrebbero garantire un miglioramento della funzione di corridoio ecologico delle aree perfluviali del torrente Banna. Al fine di raggiungere tale obiettivo sarà tuttavia necessario che la progettazione degli interventi sia effettuata seguendo i criteri definiti dalle "Linee Guida per il Sistema del verde" di recente approvazione (Prot. n. 550 – 23408/2014 del 5 agosto 2014), previste dall'art. 35, comma 4, delle Norme di Attuazione del nuovo Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

Per quanto riguarda invece i riferimenti all'indice BTC che viene proposto per evidenziare i benefici ambientali determinati dalle previsioni del nuovo Piano, in particolare per la "città giardino", si ritiene che il suddetto indicatore non sia idoneo per valutare gli effetti del Piano sul livello di biodiversità che, come dimostrato dalla vasta bibliografia di settore, deve essere valutata mediante indicatori che definiscano il *livello di varietà delle specie viventi, animali e vegetali, presenti in un dato territorio*. Pertanto si ritiene che, per la caratterizzazione di queste componenti nel Comune di Ciriè e per la valutazione degli impatti sul livello di biodiversità e sugli elementi della rete ecologica, si dovrà far riferimento alle già citate "Linee Guida per il Sistema del verde" del PTC2 che tengono conto di quanto precedentemente descritto.

Nelle suddette linee guida si troveranno anche i riferimenti per la definizione degli "Indirizzi di tutela" e le "Linee Guida per le Mitigazioni e compensazioni" anche ai fini delle misure previste dall'art. 3bis, comma 2, delle NdA del Nuovo PRG del Comune di Ciriè.

Si chiede infine di tenere in considerazione le precedenti osservazioni anche ai fini di un aggiornamento dell'art. 63 delle NTA "corridoi ecologici".

Mitigazioni e compensazioni ambientali in materia di biodiversità e rete ecologica

Anche sulla base di quanto osservato nel precedente paragrafo "Suolo" e nel successivo paragrafo "Risorse idriche", si segnala quanto segue:

- tra le misure mitigative e compensative previste dal nuovo Piano risulta di interesse l'intenzione di creare il "Parco urbano del Banna". Tuttavia, affinché tali misure risultino efficaci, sarà necessario far riferimento alle citate "Linee Guida per il Sistema del verde" provinciali. Si ritiene inoltre opportuno esplicitare la richiesta di garanzie che, una volta acquisiti i diritti edificatori da parte dei soggetti interessati, le misure compensative siano effettivamente realizzate e siano successivamente gestite;
- si chiede di verificare la possibilità di un progetto complessivo di tutela, riqualificazione e valorizzazione del sistema di aree naturali e seminaturali nell'area a sud del centro urbano di Ciriè, mosaico di aree agricole a coltura estensiva, prati e praterie, zone boscate e corridoio fluviale dello Stura;

- dovranno essere individuate misure per ridurre il potenziale impatto causato sull'avifauna a seguito della realizzazione di edifici con facciate a vetrate trasparenti, in particolare rispetto alla previsione relativa alle aree produttive-terziarie. Tale modalità costruttiva, infatti, risulta essere la prima causa di mortalità sull'avifauna, in quanto gli uccelli non sono in grado di percepire le superfici vetrate come ostacolo. Le NTA dovranno quindi contenere specifiche norme per la progettazione degli edifici che prescrivano l'utilizzo di punti, reticoli e linee che, se collocati sulle vetrate nel modo corretto, rappresentano una soluzione molto efficace per evitare gli impatti; oltre alla marcatura delle vetrate, è possibile il ricorso a superfici inclinate e bombate (lucernari, tettoie, piastrelle) e a superfici traslucide o mattonelle in vetro. A tale proposito si raccomanda di fare riferimento alla pubblicazione "Costruire con vetro e luce rispettando gli uccelli" (Stazione ornitologica svizzera Sempach, 2008), scaricabile dal sito http://www.windowcollisions.info/public/leitfaden-voegel-und-glas_it.pdf.

3.4 Risorse idriche

La localizzazione del Comune, situato in corrispondenza di un reticolo idrografico di rilievo distrettuale e regionale articolato intorno all'asta della Stura di Lanzo, nella porzione territoriale delimitata da quest'ultima e dal Banna, nonché interessato da una fitta rete irrigua, rende l'acqua una delle principali componenti ambientali cui porre attenzione per la pianificazione del territorio comunale.

Sono già state evidenziate in fase di scoping le modifiche avvenute rispetto alle norme e agli strumenti pianificatori di gestione delle acque del bacino del Po (PdG Po), ai cui elaborati si rimanda per la designazione dei corpi idrici significativi soggetti per legge al raggiungimento di particolari caratteristiche qualitative sotto il profilo biologico e chimico-fisico.

Si ricorda comunque che attualmente è vigente il PdG Po approvato con DPCM del 08.02.2013, nel quale si riporta che il torrente Stura di Lanzo, monitorato a Venaria, deve raggiungere il buono stato ecologico al 2015 e il buono stato chimico al 2021. La revisione dei corpi idrici significativi e degli obiettivi verrà inserita nel nuovo Piano attualmente in fase di avanzata redazione che sarà il riferimento per il periodo 2016-2021.

La normativa vigente stabilisce che la qualità dei corpi idrici superficiali non può prescindere dallo stato idromorfologico per la cui valutazione è considerata anche la presenza ed estensione longitudinale e trasversale di una fascia riparia vegetata, la cui contemporanea valenza come rete ecologica è riconosciuta e deve essere sviluppata.

Si evidenzia positivamente, quindi, la volontà espressa negli elaborati di prevedere interventi e norme di gestione delle fasce perifluviali a cui si aggiunge l'intenzione di creare un Progetto di qualificazione a parco urbano del torrente Banna, ferme restando le misure mitigative suggerite al precedente paragrafo "Biodiversità e rete ecologica".

Si ritiene utile che vengano acquisite, quando disponibili, le risultanze dell'analisi forestale condotta nel 2014 da IPLA lungo le sponde dello Stura di Lanzo in corrispondenza della fascia B del PAI, come documentazione conoscitiva e di indirizzo gestionale.

Non si è riscontrato negli elaborati un riferimento al coinvolgimento del Comune nelle attività del Contratto di fiume dello Stura di Lanzo, promosso dalla Provincia di Torino, che rappresenta un tavolo di coordinamento a livello di bacino idrografico delle azioni di riqualificazione dell'ambiente fluviale e mitigazione del rischio idraulico. Attualmente è in corso un processo di coinvolgimento e confronto con i soggetti locali e i portatori di interesse finalizzato alla condivisione di alcuni interventi di riqualificazione e valorizzazione ambientale del fiume e del suo territorio, definiti a partire dal quadro conoscitivo delle

principali criticità ambientali, che condurrà alla firma del Contratto. In particolare, l'abaco delle azioni riporta in capo ai Comuni di "Adottare nei PRGC misure per contrastare l'eccessiva impermeabilizzazione dei suoli".

In materia di *captazioni idropotabili*, in riferimento all'art. 53, comma 4, delle NdA, si consiglia di sostituire la normativa citata con la normativa aggiornata in materia (D.Lgs. 152/2006 e/o art. 25 del PTA - Piano di Tutela delle Acque regionale).

Si richiede inoltre di verificare le eventuali interferenze delle previsioni con le zone di rispetto relativamente ai vincoli e limitazioni d'uso, ai sensi dell'art. 6 del regolamento regionale 15/R del 2006 (si cita, a titolo esemplificativo, una potenziale interferenza in riferimento alla nuova viabilità relativa all'area ATrC1).

Ai fini della tutela e protezione della qualità delle *risorse idriche sotterranee*, considerato che le NTA consentono, in determinate situazioni, la possibilità di prevedere parcheggi sotterranei, e visto che, in base ai dati regionali disponibili, ampie zone del territorio comunale presentano soggiacenza ridotta, saranno necessarie le opportune verifiche e le adeguate misure di mitigazione da inserire nelle NTA allo scopo di evitare modifiche al deflusso naturale delle acque della falda superficiale. Per una corretta gestione della pianificazione territoriale comunale e ai fini della programmazione di opere civili in sotterraneo, si ritiene utile la stesura di una carta piezometrica di morbida e di una carta della soggiacenza minima della falda superficiale, che ricomprendano tutto il territorio comunale alla scala 1:10.000. Tale approfondimento, tra l'altro, troverebbe riscontro applicativo anche ai fini di una corretta interpretazione dei parametri geotecnici utilizzabili per la progettazione delle opere in sotterraneo.

3.5 Aree protette regionali e Siti della Rete Natura 2000

Il territorio del Comune di Ciriè è interessato dall'area protetta a gestione regionale "Parco naturale La Mandria", così come ridefinito dalla L.R. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità"; ad ovest il Comune confina con il SIC 1110014 "Stura di Lanzo", individuato nell'ambito della Rete Natura 2000.

Il SIC IT1110005 "Vauda" e il SIC IT1110079 "La Mandria" sono localizzati rispettivamente a nord e a sud del territorio comunale, tuttavia non confinano con esso.

Dall'analisi del Rapporto Ambientale risulta che la previsione che maggiormente potrebbe generare significativi impatti sulle Aree protette e sulla Rete Natura 2000 è costituita dalla nuova viabilità Pedemontana, il cui tracciato ha subito varie modifiche anche a seguito delle previsioni infrastrutturali introdotte dal PTC2 della Provincia di Torino.

Occorre rilevare che la citata L.R. 19/2009 stabilisce all'art. 8, comma 3, lettera f), il divieto, entro i confini dei parchi naturali e delle riserve naturali, di realizzare nuove strade e ampliare quelle esistenti, se non in funzione di attività connesse all'esercizio di mansioni agricole, forestali e pastorali o previste dai piani d'area o dai piani naturalistici.

Si segnala che nell'analisi di coerenza esterna rispetto agli strumenti sovraordinati (cap. 4.6 del RA) non si è tenuto conto del Piano d'Area del Parco naturale La Mandria, il quale disciplina l'attività urbanistico-edilizia nella porzione sud-ovest del territorio comunale, non prevedendo il tracciato della Pedemontana.

Ogni previsione di nuova viabilità nel territorio del Parco naturale La Mandria, allo stato attuale della pianificazione sovraordinata, risulta pertanto incompatibile con i divieti stabiliti dalla L.R. 19/2009; il tracciato della Pedemontana eventualmente indicato nel Nuovo PRGC potrà avere unicamente carattere indicativo e non vincolante.

Nelle more dell'individuazione di un tracciato condiviso della Pedemontana, si ritiene opportuno rinviare ogni considerazione rispetto agli impatti ed interferenze di tale infrastruttura con la Rete Natura 2000.

Dall'analisi delle NdA e della cartografia di piano emergono inoltre altre incompatibilità rispetto alle previsioni del Piano d'Area, in particolare nella zona di Vastalla, dove il PRGC prevede alcune possibilità di sviluppo dell'edificato al di fuori della zona individuata con la lettera "N" nel Piano d'Area; ogni previsione in contrasto con le previsioni del Piano d'Area dovrà pertanto essere stralciata.

Riguardo alle Norme di attuazione del PRGC si segnalano i seguenti aggiornamenti da apportare all'art. 43 "Aree sottoposte al vincolo di pre-parco della Mandria":

- l'area protetta è ridenominata "Parco naturale La Mandria" ai sensi della L.R. 19/2009 e non prevede più una zona di pre-parco (quest'ultima rimane invece nel Piano d'Area vigente);
- la L.R. 19/2009 ha abrogato la L.R. 54/1978, che aveva istituito l'area protetta in origine;
- il Piano d'Area non è stato approvato con legge, ma con deliberazioni del Consiglio regionale (l'ultima variante generale con DCR n. 620-3606 del 28 febbraio 2000).

Tenuto conto delle previsioni del Nuovo PRG in oggetto, si ritiene che esso possa ritenersi compatibile con i vincoli relativi alle aree protette regionali e con gli obiettivi di conservazione dei valori naturalistico-ambientali dei Siti Rete Natura 2000, ai sensi dell'art. 44 della Legge Regionale n. 19/2009, a condizione che siano apportate le modificazioni sopra indicate.

3.6 Paesaggio

Come evidenziato dalla documentazione di Piano trasmessa, il Comune di Ciriè, localizzato in posizione intermedia tra l'area metropolitana torinese e le Valli di Lanzo, presenta un nucleo urbano originario in prossimità del corridoio fluviale del Banna, cui si sono via via sommati gli insediamenti più recenti seguendo una modalità di sviluppo perlopiù arteriale, disorganica e diffusa.

Nel complesso il territorio comunale è caratterizzato da una commistione tra aree agricole e/o di interesse ambientale ancora integre o solo parzialmente compromesse e tessuti residenziali e produttivi-artigianali-commerciali, in parte attivi in parte dismessi, nei quali l'antropizzazione ha generato veri e propri elementi di detrazione paesaggistica.

Tale connotazione è riconosciuta anche dal Piano Paesaggistico Regionale, che inserisce il territorio comunale di Ciriè nell'Ambito di Paesaggio 30 "Basso Canavese", riguardo al quale sottolinea la densa urbanizzazione degli insediamenti principali associata ad ampie aree sfrangiate e individua obiettivi e linee d'azione, allegati alle NdA, finalizzati a garantire:

- la riqualificazione delle aree urbanizzate prive di identità e degli insediamenti di frangia;
- il contenimento e la mitigazione delle proliferazioni insediative nelle aree rurali;
- la promozione di misure per preservare i varchi non costruiti e il rapporto tra insediamenti e contesto ambientale.

Sempre il PPR assegna all'Unità di Paesaggio cui afferisce Ciriè la tipologia normativa VII "naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità", caratterizzata dalla "compresenza e consolidata interazione tra i sistemi insediativi tradizionali, rurali o microurbani, in parte alterati dalla realizzazione, relativamente recente, di infrastrutture e insediamenti abitativi o produttivi sparsi" (NdA, art. 11).

La maggior parte delle aree oggetto del Nuovo PRG sono identificate nella Tavola P.4

“Componenti paesaggistiche” del PPR quali “Aree rurali di pianura o collina m.i.⁹10”, soggette ai disposti dell’art. 40 delle NdA che prevedono tra gli obiettivi e le direttive:

- il contenimento delle proliferazioni insediative (interventi di ampliamento e nuova edificazione) non connesse all’agricoltura, con particolare attenzione alle aree di pregio paesaggistico o a elevata produttività (comma 3, lettera a.II e comma 5, lettera c);
- la salvaguardia dei suoli agricoli di alta capacità d’uso normati all’articolo 20 “Aree di elevato interesse agronomico” (comma 3, lettera a.III);
- la regolamentazione degli interventi edilizi e infrastrutturali in modo da favorire il riuso e il recupero del patrimonio rurale esistente (con particolare riguardo per gli edifici, le infrastrutture e le sistemazioni di interesse storico, culturale, documentario) e la manutenzione o il ripristino dei manufatti e delle sistemazioni di valenza ecologica e/o paesaggistica (comma 5, lettere a e b).

I caratteri territoriali sopra delineati hanno contribuito all’inserimento del Comune di Ciriè nell’area di studio oggetto delle azioni pilota del Progetto europeo *Rurbance*, volto a definire una metodologia che integri nelle decisioni di gestione e pianificazione del territorio la perequazione urbanistica e territoriale, le compensazioni ambientali a scala sovracomunale e la quantificazione dei servizi ecosistemici.

Rispetto al sistema paesaggistico del territorio comunale, il Nuovo PRG in esame, pur ponendosi l’obiettivo di perseguire uno sviluppo urbano sostenibile dal punto di vista paesaggistico-ambientale, propone previsioni che complessivamente sollevano criticità, sia in termini di localizzazione che di dimensione degli interventi.

Come sottolineato in più punti della presente relazione, la principale criticità connessa all’attuazione degli interventi è costituita dall’ingente consumo di suolo, che determinerà significative ricadute anche sul piano più propriamente paesaggistico, in particolare sulla funzionalità della struttura ecologica locale e sull’immagine scenico-percettiva dei luoghi.

Nel rimandare alle aree segnalate nella “Tabella di sintesi delle criticità” al precedente paragrafo 3.1 “Sintesi puntuale delle criticità”, si evidenzia che l’attuazione delle nuove previsioni non pare del tutto coerente con gli orientamenti del PPR sopra richiamati, in quanto introdurrà nuove barriere antropiche su suoli in buona parte a elevata potenzialità produttiva, determinando un ulteriore accrescimento dei livelli di frammentazione ecologico-ambientale e paesaggistica che connotano il territorio ciriace.

Alcuni interventi, in particolare l’ambito della “città giardino” e le espansioni urbane nelle frazioni Devesi e Rossignoli, comportano l’avanzamento del fronte edificato verso aree in parte libere e/o la saturazione di possibili varchi ancora permeabili. L’attuazione di tali previsioni potrebbe rappresentare lo spunto per la crescita di nuove appendici edificate, tali da incrementare i processi di disgregazione dei margini edificati e di dispersione insediativa in atto.

Si osserva, inoltre, che la localizzazione di alcune aree risulta in stretto contatto visivo con i sistemi delle cascine, che, anche se non più interamente adibite a tale funzione, costituiscono complessi rurali di impianto storico e di interesse documentale-ambientale. Esse sono peraltro rappresentate nelle Tavv. P3.2b “Assetto degli insediamenti storici rurali (cascine)” e At3.1 “Vincoli, limitazioni e valori ambientali, paesaggistici, culturali e agricoli”. La realizzazione degli interventi proposti concorrerà a determinare l’introduzione di nuovi elementi di intrusione visiva nell’immediato contesto paesaggistico delle cascine indicate nella tabella al precedente paragrafo 3.1, compromettendo ulteriormente la leggibilità del

⁹ Morfologia insediativa

sistema di relazioni funzionali e percettive che storicamente intercorrevano tra i fabbricati e il paesaggio agrario limitrofo.

Con esclusivo riferimento alle previsioni per le quali la presente relazione non ha evidenziato criticità specifiche, si precisa che, in merito alla compatibilità delle proposte di Piano rispetto ai caratteri del paesaggio locale, si ritengono condivisibili gli indirizzi e le direttive contenuti nelle NdA e nelle Guide G1 “Guida progettuale per gli interventi nella Città storica e nella Città consolidata” e G2 “Guida progettuale per gli interventi nella Città e nel territorio della trasformazione” e illustrati dalla Tavola Pr1 “Carta per la qualità del territorio”.

Si sottolinea l'importanza che le citate Guide G1 e G2, introdotte all'art. 8 delle NdA del Nuovo PRG e citate in più articoli successivi, siano effettivamente parte integrante dell'apparato normativo e non solo strumento di indirizzo.

Al fine di garantire la qualità della progettazione, individuando un'edilizia coerente ed integrata con i caratteri fisici, morfologici e funzionali del contesto territoriale e delle preesistenze di pregio, *si ritiene opportuno integrare le prescrizioni delle NdA relative alla “città della trasformazione” (art. 30 “Ambiti di trasformazione urbanistica. Norme generali”), ed eventualmente la Guida G2, con la richiesta di subordinare gli interventi alla predisposizione di progetti edilizi corredati da studi di inserimento paesaggistico-ambientale con elaborati grafici mirati - quali simulazioni, fotoinserti, restituzioni tridimensionali, ...- relativi a possibili modalità di sistemazione delle aree articolando i volumi di futura realizzazione e inserendo le previste misure mitigative.*

Si suggerisce altresì di inserire nelle NdA (ad esempio all'art. 8) un esplicito riferimento agli “Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la progettazione edilizia” e agli “Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la pianificazione locale”, approvati con DGR n. 30-13616 del 22 marzo 2010. Tali documenti contengono criteri e modalità per promuovere la qualità paesaggistica degli interventi e possono costituire strumenti di accompagnamento alle politiche regionali di salvaguardia e valorizzazione del paesaggio, a supporto dei professionisti e degli Enti Locali nell'ambito delle attività di progettazione e attuazione delle trasformazioni territoriali.

3.7 Elettromagnetismo

Considerato che alcuni tratti di linea elettrica ad alta tensione presenti sul territorio interessano aree di nuova previsione (in particolare la ATi2) e che risultano essere casi complessi (punto 5.1.4 dell'allegato tecnico al DM 29 maggio 2008: parallelismi, incroci, deviazioni, ecc.), si ricorda che non è sufficiente fornire le distanze di prima approssimazione (DPA). In tal caso il proprietario/gestore della linea/impianto dovrà provvedere ad effettuare il calcolo delle aree di prima approssimazione. Si ricorda inoltre che:

- nel caso di nuovi insediamenti (ambienti abitativi, aree gioco per l'infanzia, ambienti scolastici e luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore) in prossimità delle linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti operanti alla frequenza di 50 Hz, si farà riferimento, per l'induzione magnetica, all'obiettivo di qualità di 3 μ T (art. 4 del sotto citato DPCM 08.07.2003). Se le aree previste per i nuovi insediamenti dal Piano dovessero risultare interne alle DPA (o, nei

- casi complessi, alle aree di prima approssimazione), il Comune può richiedere al gestore/proprietario della linea/impianto il calcolo della fascia di rispetto. All'interno di tali fasce non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore (art. 4, c.1, lett. h, L. 36/2001);
- nel caso di abitazioni già esistenti in prossimità di una linea o un impianto, si farà riferimento, per l'induzione magnetica, al valore di attenzione di 10 μ T (art. 3 del DPCM 08.07.2003).

Si segnala, inoltre, che il capitolo del RA dedicato all'elettromagnetismo fa riferimento al progetto preliminare anziché al progetto definitivo e all'utilizzo di "fasce di rispetto di carattere urbanistico" introdotte in attesa della comunicazione delle misure delle fasce di rispetto da parte del gestore. Si chiede di aggiornare la tavola AT7-2, e di inserire, anche nella cartografia di Piano (insieme alle fasce di rispetto cimiteriali, delle captazioni idropotabili, ecc.), l'indicazione cartografica delle distanze di prima approssimazione (DPA), delle fasce di rispetto, delle aree di prima approssimazione e delle eventuali fasce di attenzione, calcolati con la metodologia di cui al DM 29 maggio 2008 "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti", nel rispetto di quanto previsto dal DPCM 08.07.2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti".

Si ricorda che al fine di applicare alla pianificazione urbanistica tutte le misure di mitigazione dei campi elettromagnetici che siano compatibili con il principio della "prudent avoidance", l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) raccomanda di ridurre ad un valore di campo magnetico ricompreso tra 3 e 0,5 μ T l'esposizione dei ricettori come previsto dalla DGR 19 marzo 2007 n.19-5515 – Espressione del Parere regionale sul Piano di Sviluppo 2006 della Rete di Trasmissione Nazionale di Terna S.p.A.. A tal fine si consiglia di riportare nella cartografia di Piano, sulla scorta dei dati forniti dal gestore, una "Fascia di Attenzione" ai lati dell'elettrodotto che indichi il campo magnetico pari a 0,5 μ T.

3.8 Rumore

Relativamente all'accostamento critico che emerge nella "Relazione tecnica di compatibilità acustica con il Piano di classificazione acustica" (figg. 3 e 4 - area "ex Ipca"), già presente nell'attuale classificazione acustica, si ritiene opportuno ricordare che, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della L.R. 52/2000, per tali situazioni di accostamento critico deve essere adottato un apposito piano di risanamento acustico.

Relativamente alla previsione del Nuovo PRG di dedicare una porzione dell'area dell'ambito Pa5 alla realizzazione di una superficie atta a poter consentire l'atterraggio di elicotteri dedicati al soccorso e alla protezione civile, si precisa che a tale attività si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 della L. 447/1995 che impone la presentazione della documentazione di impatto acustico.

3.9 Siti contaminati

Per quanto riguarda i siti contaminati (area ex Blotto, ex Finaff, ex Conceria Canavesana), inseriti nel Nuovo PRG nelle aree identificate con le sigle Ava2, ARp2, ATi3, si osserva che quanto effettuato per la bonifica delle aree o in corso di effettuazione prende come riferimento l'utilizzo produttivo e pertanto le destinazioni d'uso (produttivo, terziario-commerciale e residenziale) previste per tali aree, non risultano, al momento, del tutto compatibili. Al fine di rendere possibile la verifica della piena compatibilità ambientale con il rispetto delle destinazioni previste nelle procedure di bonifica, occorrerà individuare le esatte localizzazioni delle destinazioni residenziali nelle singole aree, aggiornando e rendendo prescrittivi gli schemi grafici dell'elaborato G2. Si precisa che da tale elaborato attualmente non risultano individuati per le tre aree in questione i sub-ambiti oggetto di bonifica, le destinazioni d'uso prevalenti per l'area ATi3 e la localizzazione della destinazione residenziale per l'area ARp2.

Inoltre, in linea generale, poiché l'art. 3bis, comma 5, delle NdA cita quanto previsto dal RA in merito ai siti contaminati, si chiede di aggiornare il relativo capitolo del RA con lo stato di fatto.

3.10 Rischio industriale e RIR

Sul territorio del Comune di Ciriè insiste una porzione dello stabilimento a rischio di incidente rilevante ENI con sede nel Comune di Robassomero.

La Proposta Tecnica di Progetto Definitivo contiene l'Elaborato RIR (ERIR) prescritto dal Decreto Ministeriale 09.05.2001 e dalla specifica Variante "Seveso" al Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) provinciale approvata con Delibera di Consiglio Regionale n. 23-4501 del 12 ottobre 2010, recepita e fatta propria dal PTC2 ai sensi dell'art. 7 delle relative Norme di Attuazione.

Di seguito si riportano le osservazioni specifiche sull'ERIR e sui documenti di Piano ad esso correlati (cartografia e Norme Tecniche) che il Comune dovrà recepire affinché siano in linea con la normativa nazionale, con la richiamata Variante "Seveso" al PTC e con le indicazioni contenute nelle "Linee guida per la valutazione del rischio industriale nell'ambito della pianificazione territoriale" – approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 17 – 377 del 26 luglio 2010.

Lo stabilimento ENI è stabilimento esistente ai sensi dell'articolo 2 della Variante "Seveso" al PTC. Esso è attualmente soggetto agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del Decreto Legislativo 334/1999. Sulla base dei dati forniti lo stabilimento deve essere inquadrato come a pericolo di eventi incidentali di tipo energetico e di tipo tossico (in quanto sono presenti scenari incidentali credibili riferibili a tali tipologie), nonché a pericolo di eventi incidentali a ricaduta ambientale (in quanto rientra nel campo di applicazione dell'articolo 8 del Decreto Legislativo 334/1999 per effetto della detenzione di tali sostanze). Si richiede di dare atto di tali circostanze nell'ERIR.

In merito alle aree di danno, si rileva che il documento non è aggiornato rispetto alla più recente Notifica trasmessa dal Gestore nel maggio 2012 e pertanto occorre dar conto degli scenari e delle aree di danno in essa riportate. In termini di effetti, non vi sono comunque aree di danno esterne ai confini dello stabilimento, salvo quelli legati al parametro LOC che però, ai sensi dei disposti del Decreto Ministeriale 09.05.2001, non generano vincoli.

E' stata condotta una ricognizione in merito all'esistenza di altre attività produttive che, pur non soggette ai disposti della normativa Seveso, si ritiene possano risultare pericolose.

Tale ricognizione deve riguardare le attività significative di cui all'articolo 19 della Variante

al PTC e definite “sottosoglia Seveso”, nonché le altre attività individuate nelle linee guida regionali (cioè quelle con presenza di sostanze cancerogene ovvero con lavorazioni ad alta temperatura o alta pressione ovvero che utilizzano radiazioni ionizzanti ovvero che utilizzano agenti biologici pericolosi).

Partendo dai codici ATECO delle Camere di Commercio, integrato con l’anagrafe comunale delle attività artigianali e industriali, sono state individuate n. 78 aziende di interesse a cui è stato inoltrato un modulo di richiesta informazioni.

Poiché solo 26 aziende hanno fornito risposta si ritiene che si debba procedere ai necessari solleciti al fine di ottenere i dati richiesti. Il Comune ha comunque la possibilità di attestare nell’elaborato RIR, sulla base delle proprie conoscenze specifiche dell’attività, l’esclusione di quelle aziende che ragionevolmente ritenga non rientrino tra i potenziali “sottosoglia”.

Con riserva della verifica di cui sopra, lo scenario attuale non individua altre attività produttive significative ai fini del rischio industriale.

Si riscontra l’individuazione e la caratterizzazione degli elementi territoriali vulnerabili puntuali presenti sul territorio comunale (allegato 4 all’ERIR). La classificazione effettuata per alcuni di essi risulta incongruente rispetto ai criteri stabiliti nel Decreto Ministeriale 09.05.2001: a titolo di esempio, gli elementi n. 4 e 5 non possono essere C2, l’elemento n. 11 non può essere E1, l’elemento n. 13 non può essere B2. Al fine di attribuire la corretta categoria è necessario compilare il campo della tabella relativa al numero delle presenze e introdurre un ulteriore campo in cui si specifichi se l’elemento è all’aperto o al chiuso. Manca inoltre la caratterizzazione di alcuni elementi (ad esempio i cimiteri).

E’ invece da migliorare quella degli elementi areali, che è solo descritta e va riportata in modo leggibile in cartografia.

Quanto agli elementi ambientali vulnerabili, la ricognizione condotta ha evidenziato che il territorio comunale è in buona parte “a rilevante vulnerabilità ambientale”, mentre proprio la zona nella quale si trova lo stabilimento a rischio di incidente rilevante risulta ad “altissima vulnerabilità ambientale”, in quanto caratterizzata dall’area protetta “Parco naturale La Mandria” e dalle fasce A e B del PAI del fiume Stura di Lanzo. Per la parte del territorio a “rilevante vulnerabilità ambientale”, è opportuno distinguere tra loro i fattori ambientali di cui ai punti 11, 13 e 14 dell’art. 13.2 della Variante “Seveso”, rilevando che almeno uno di essi è presente sull’intero territorio comunale.

Si segnala che la maggior parte dei dati è però tratta da fonti che non sono quelle di riferimento per il PTC2. Si invita pertanto a verificare i dati mediante la tabella dettagliata di cui all’Allegato II della Variante “Seveso” con le specifiche indicate nella nota esplicativa n. 4 di attuazione del PTC2

(http://www.provincia.torino.gov.it/territorio/sezioni/pian_territoriale/varseveso/varseveso1).

Per quanto riguarda i dati non reperiti la fonte da consultare è la carta forestale regionale.

In merito alle aree di pianificazione associate allo stabilimento ENI, poiché le aree di danno sono tutte ricomprese all’interno dei confini di stabilimento e vista la classificazione dello stabilimento a pericolo energetico/tossico, la definizione dell’area di esclusione è quella più restrittiva, con un’estensione di 300 metri in ogni direzione a partire dai confini dello stabilimento. Pertanto l’area di vincolo descritta a pag. 25 dell’elaborato non è corretta.

Inoltre, l’area di esclusione va individuata e cartografata nel documento “P8.2 – Perimetrazione delle aree di danno e di osservazione definite dal documento tecnico RIR sull’estratto della tavola di assetto urbanistico” 8.2, nonché in almeno un elaborato grafico che costituisce documento di Piano cogente.

Nell'area di esclusione dello stabilimento deve essere prevista la norma minima di divieto di insediamento per gli elementi territoriali vulnerabili classificati in categoria A e B.

L'area di osservazione, determinata secondo le linee guida regionali, è essenzialmente corretta, anche se la scala a cui è rappresentata non consente di apprezzare le scelte effettuate rispetto all'inclusione di lotti o criticità situate a margine dell'area geometrica individuata.

L'area di esclusione e quella di osservazione dello stabilimento ENI interessano anche il territorio del Comune di Robassomero, che dovrà adeguare il proprio PRG coordinando il proprio RIR con quello di Ciriè e proponendo le opportune soluzioni pianificatorie. Entrambi i Comuni sono coinvolti nel Piano di Emergenza Esterno vigente per lo stabilimento.

La compatibilità tra le aree di danno dello stabilimento ENI con le categorie di elementi territoriali vulnerabili esistenti o previste da PRG appare verificata dato che le aree di danno risultano interne ai confini dello stabilimento.

Per quanto riguarda la compatibilità in area di esclusione e osservazione, occorre effettuare la necessaria verifica con riferimento alle limitazioni d'uso per esse introdotte e agli elementi territoriali vulnerabili esistenti o previsti da PRG in modo da valutare se esistano eventuali criticità (anche se si considera tale possibilità improbabile, data la natura del territorio ricompreso).

Tenuto conto, inoltre, di quanto previsto dall'articolo 9, punto 5, della Variante "Seveso" al PTC, si ritiene necessario che nelle aree di osservazione e di esclusione individuate siano stabiliti i valori massimi dei parametri urbanistici ed edilizi che configurino la certezza che, qualora presenti, almeno le attività commerciali dettagliate nella regola tecnica del Ministero degli Interni di cui al Decreto Ministeriale 27 luglio 2010 siano di categoria territoriale uguale o inferiore alla C.

Per quanto riguarda la compatibilità ambientale dello stabilimento ENI nell'Allegato 6 del RIR manca l'elemento principale: il gestore deve documentare (su richiesta del Comune), descrivendo le effettive misure adottate in stabilimento, il rispetto delle condizioni tecnico – gestionali dei punti I, II e III della tabella 4 delle linee guida della Variante provinciale (le condizioni di cui al punto III sono derogabili su assenso del Comune ma, considerata la situazione di bonifica in atto e la particolare vulnerabilità della zona, è opportuna l'ottemperanza).

Si condividono invece le indicazioni relative all'eventuale insediamento di futuri stabilimenti a pericolo tossico o energetico o "sottosoglia" nonché quelle riguardo all'opportunità di non espandere la zona industriale ricadente nel Parco regionale.

Nel capitolo 6 dell'ERIR sono state individuate le azioni di pianificazione urbanistica che danno attuazione alla parte descrittiva dell'Elaborato.

Le norme suggerite per le aree di danno sono condivisibili e coerenti con le cogenti norme del PTC.

Per quanto riguarda l'area di esclusione:

- la dimensione della stessa va riformulata in 300 metri dal perimetro e cartografata;
- la norma sul divieto di insediamento per le categorie A e B è corretta;
- si suggerisce di riformulare come segue la norma sul carico antropico: "non consentire modifiche di destinazione d'uso che comportino incrementi di carico antropico, fatte salve quelle conseguenti a norme cogenti sovraordinate".

In merito all'area di osservazione e all'area di esclusione si richiama la necessità di dar seguito alle prescrizioni per quanto riguarda la limitazione delle superfici di vendita

consentite per le attività commerciali.

Tra le norme valide per tutto il territorio comunale, le norme specifiche relative alle aree ad altissima e a rilevante vulnerabilità ambientale sono corrette.

E' opportuno inserire una norma per cui l'insediamento di nuovi stabilimenti "Seveso" non sia ammesso nel caso in cui, all'interno delle aree di esclusione da essi generate, siano presenti o previsti dal PRG elementi territoriali vulnerabili di categoria A o B. Analoga norma può essere prevista per il caso in cui, all'interno delle aree di osservazione da essi generate, siano presenti o previsti da PRG elementi territoriali vulnerabili esclusi nell'area di osservazione dello stabilimento ENI.

Sono invece presenti correttamente le norme per gli stabilimenti "sottosoglia", ma è opportuno riportare esplicitamente le norme di cui all'articolo 19 della Variante "Seveso" al PTC.

Il semplice meccanismo di richiamo dell'ERIR come documento cogente nelle Norme Tecniche di Attuazione del Nuovo PRG non ne garantisce la necessaria efficacia. *Si ritiene dunque opportuno che all'interno delle NdA, ad esempio all'art. 3bis, integrando il comma 5 o inserendo un nuovo comma specifico, siano riportate norme specifiche relative alla tematica in oggetto prendendo spunto dalle azioni di pianificazione riportate nell'ERIR.*

Per garantire l'effettiva verifica e applicabilità dei vincoli introdotti nelle situazioni concrete risulta opportuno che almeno due tavole, contenenti gli elementi territoriali e ambientali vulnerabili e le aree di esclusione e osservazione, diventino tavole di piano.

Si raccomanda una maggiore leggibilità, anche mediante l'uso di una scala adeguata, delle tavole inserite nell'ERIR.

Infine, si invita il Comune (al termine della procedura urbanistica) ad aggiornare la modulistica sul permesso di costruire ovvero per il rilascio dei titoli abilitativi comunque denominati (comprese le licenze commerciali) mediante l'inserimento della richiesta di informazioni di cui all'articolo 19 della Variante al PTC.

3.11 Procedure di VIA

Si ricorda che, nel caso siano confermate le nuove previsioni viabilistiche, in fase di procedura di Valutazione di Impatto Ambientale si dovrà tener conto di quanto osservato nella presente relazione, con particolare riferimento ai paragrafi "Suolo", "Biodiversità e rete ecologica" e "Risorse idriche".

Per quanto riguarda la futura procedura di VIA relativa alla "Pedemontana", si dovrà tener conto di quanto riportato nel precedente paragrafo "Aree protette regionali e Siti della Rete Natura 2000".

4. CONCLUSIONI

Visti i contenuti del Piano e le analisi e valutazioni ambientali a supporto dello stesso, tenuto conto del contesto ambientale e paesaggistico del territorio del Comune di Ciriè, al fine di prevenire, mitigare e compensare i potenziali effetti significativi che l'attuazione del Nuovo PRG potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale e paesaggistico, si ritiene che l'Autorità procedente debba apportare modifiche ed integrazioni allo strumento urbanistico alla luce delle osservazioni esposte ai precedenti paragrafi.

Al fine della prosecuzione della procedura in corso si richiamano i contenuti dell'art. 15, c. 2, del d.lgs. n. 152/2006 che dispone che "l'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, prima della presentazione del piano o programma per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato di cui al comma 1 e [...], alle opportune revisioni del piano o programma".

Tale fase di revisione, come sopra specificato, dovrà avvenire in costruttiva collaborazione tra l'autorità procedente e l'autorità competente, preferibilmente mediante incontri tecnici finalizzati a garantire l'inserimento degli elementi di revisione ambientale e paesaggistica nella rielaborazione del Piano.